



SPID – SISTEMA PUBBLICO PER L'IDENTITÀ DIGITALE

Avviso nr. 40

08/03/2022

Rilascio identità digitale uso professionale per persona giuridica

Premesso che, nel definire l'ambito di applicazione delle identità digitali per uso professionale le relative linee guida all'art. 1 stabiliscono, tra l'altro che "tali identità digitali sono quelle utili a provare l'appartenenza di una persona fisica all'organizzazione di una persona giuridica e/o la sua qualità di professionista".

Considerato l'Avviso SPID. n. 18 ultima versione secondo il quale: "per uso professionale si intende, l'uso dell'identità SPID nell'ambito di un servizio professionale" e "per servizi professionali si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità riferibili all'attività lavorativa svolta".

Appurata la sopravvenuta esigenza di chiarire come deve avvenire il rilascio dell'identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, la definizione di "persona giuridica" e gli attributi della persona giuridica che devono essere contenuti nell'identità stessa; considerato che tale identità può essere utilizzata per le attività lavorative svolte quali dipendenti o collaboratori, a qualunque titolo, di una persona giuridica.

Si informano i gestori di identità digitale SPID che:

1. ai fini del rilascio dell'identità uso professionale per la persona giuridica, si fa riferimento alla persona fisica che opera quale dipendente o collaboratore della persona giuridica.
2. Per persone giuridiche si intendono organizzazioni unitarie, caratterizzate da una pluralità di individui o da un complesso di beni, che perseguono scopi leciti e determinati e sono riconosciute dallo Stato come soggetti di diritto; secondo l'ordinamento le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.
3. Nel rilasciare l'identità digitale per uso professionale per la persona giuridica, i gestori di identità digitale SPID sono tenuti ad acquisire adeguata documentazione comprovante la qualità del dipendente o collaboratore del soggetto richiedente, come sopra individuata.
Si considera adeguata la seguente documentazione:
 - attestazione della persona giuridica /oppure intervento della persona giuridica come LRA.
4. La persona giuridica che richiede il rilascio di un'identità SPID professionale per una persona fisica che appartiene alla sua organizzazione, sia qualora fornisca a sostegno di tale richiesta una propria attestazione, sia qualora intervenga come LRA, è sempre tenuta a comunicare tempestivamente al gestore di identità digitale SPID qualsiasi variazione che incida sulla qualità di dipendente/collaboratore della persona giuridica stessa.
5. A fronte delle richieste riguardanti il rilascio di identità digitale per uso professionale per la persona giuridica



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

spod

nonché delle comunicazioni attinenti alle variazioni circa la qualità di dipendente/collaboratore della persona giuridica stessa, il gestore di identità digitale SPID provvede a prenderle immediatamente in carico e ad elaborarle.

6. Si sottolinea che la persona fisica a cui è stata assegnata un'identità SPID uso professionale per la persona giuridica ha l'obbligo di gestire tale strumento nel rispetto della normativa riguardante i mezzi elettronici di autenticazione. Ciò implica che l'uso di tale strumento è personale e la persona fisica è tenuta a comunicare qualsiasi evento che incida negativamente sul dispositivo di autenticazione.
7. Infine, si evidenzia che i gestori di identità digitale SPID nello svolgere le attività di rilascio delle identità digitali uso professionale per persona giuridica nonché di acquisizione delle suddette comunicazioni dovranno conformarsi agli SLA già definiti nelle Convenzioni SPID.

Il Responsabile del progetto SPID